

Concetto di Difesa del Cantone Ticino in materia di sicurezza ABC

Unità amministrativa
Luogo e data

Dipartimento del territorio
Bellinzona, novembre 2018



Indice

<u>1. PREMESSA</u>	4
<u>2. OBIETTIVI DEL CONCETTO DI DIFESA ABC</u>	5
<u>3. BASI LEGALI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</u>	6
<u>4. PREMESSE PER L'ALLESTIMENTO DEL CONCETTO DI DIFESA ABC</u>	7
4.1 MISURE DI PREVENZIONE	7
4.2 ORGANIZZAZIONE POMPIERISTICA DI DIFESA ABC	7
4.3 CENTRI DI DIFESA CANTONALE ABC (CDC ABC)	8
4.4 CENTRI DI DIFESA DI PRIMO INTERVENTO SPECIALISTICO (CDP)	8
4.5 LOTTA AGLI IDROCARBURI	9
4.6 TEMPI DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI	9
4.7 DISPONIBILITÀ ED ESIGENZE DELLA DIFESA ABC	9
4.8 EQUIPAGGIAMENTO	9
4.9 ISTRUZIONE	10
4.10 CONTROLLO E COORDINAMENTO	10
4.11 PROCEDURA D'ALLARME	10
4.12 RESPONSABILITÀ E COLLABORAZIONE	10
4.13 RISANAMENTO	10
4.14 INFORMAZIONE	11
4.15 CONSULENTI ESTERNI	11
4.16 CONVENZIONI E FINANZIAMENTO	11
<u>5. PROVVEDIMENTI OPERATIVI</u>	12
5.1 MISURE DI PREVENZIONE	12
5.2 ORGANIZZAZIONE POMPIERISTICA DI DIFESA ABC	12
5.3 CENTRI DI DIFESA CANTONALE ABC (CDC ABC)	14
5.4 CENTRI DI DIFESA DI PRIMO INTERVENTO SPECIALISTICI	17
5.5 LOTTA AGLI IDROCARBURI	20
5.5.1 INQUINAMENTO DEL TERRENO:	21
5.5.2 INQUINAMENTO DEI CORSI D'ACQUA:	22
5.5.3 INQUINAMENTO DEI LAGHI:	23
5.5.4 OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE:	23
5.6 TEMPI DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI	24
5.7 DISPONIBILITÀ ED ESIGENZE DELLA DIFESA ABC	24
5.8 EQUIPAGGIAMENTO E MEZZI	25
5.9 ISTRUZIONE	27
5.10 CONTROLLO E COORDINAMENTO	29

5.11	PROCEDURA DI ALLARME	30
5.12	RESPONSABILITÀ E COLLABORAZIONE	32
5.13	RISANAMENTO	33
5.14	INFORMAZIONE	34
5.15	CONSULENTI ESTERNI	35
5.16	CONVENZIONI E FINANZIAMENTO	37
5.17	ALLEGATI	42

I. Premessa

Il presente Concetto di difesa ABC è una parte integrante del Concetto generale di protezione ABC per il Canton Ticino che considera l'inclusione della gestione di tutti partner di difesa e dell'organizzazione direttamente interessati nella gestione di eventi ABC (pompieri, Polizia, servizi sanitari, servizio di trasporto pre-ospedaliero e protezione civile). Il Concetto generale di protezione ABC del Canton Ticino datato originariamente 28 giugno 2011 ed elaborato da un gruppo di lavoro interdisciplinare, è stato posto in consultazione nel 2013 e successivamente aggiornato.

Il presente Concetto di difesa ABC è indirizzato ai corpi pompieri quali enti incaricati dal Cantone per garantire la difesa ABC sul territorio cantonale.

2. Obiettivi del Concetto di difesa ABC

- 2.1 La protezione e la messa in sicurezza della popolazione e dell'ambiente dai danni legati ad incidenti o a interventi di ripristino di situazioni pericolose che coinvolgono sorgenti di radiazioni ionizzanti (A), organismi pericolosi (B) e sostanze chimiche (C) liberate accidentalmente o volutamente nell'ambiente.
- 2.2 La regolamentazione della gestione di incidenti con conseguenze di lieve entità (eventi quotidiani), di media (eventi maggiori) o di grande rilevanza (eventi catastrofici) con possibili ripercussioni sull'ambiente, sugli animali e sulla popolazione.
- 2.3 La definizione dell'organizzazione della Difesa ABC pompieristica, i compiti, le responsabilità degli Enti coinvolti.
- 2.4 L'adozione di tutte le misure di prevenzione disponibili per ridurre i rischi di un incidente ABC.
- 2.5 L'assicurazione dell'intervento in caso di incidente ABC tramite la creazione, in ubicazioni adeguate, di centri di pronto intervento, la messa a disposizione dei mezzi d'intervento, la suddivisione dei compiti tra i diversi centri e la definizione della formazione specialistica.
- 2.6 La garanzia alle forze di pronto intervento del materiale adeguato, dell'istruzione, e della possibilità di poter far capo alla necessaria consulenza specialistica, in modo da poter operare in modo efficace in caso di incidente.
- 2.7 La garanzia che il risanamento o gli interventi di ripristino di situazioni pericolose, e lo smaltimento dei rifiuti venga effettuato secondo le disposizioni vigenti e le indicazioni dei servizi cantonali competenti.
- 2.8 La garanzia dell'attuazione di una procedura d'allarme che permetta di allertare gli enti preposti alla difesa ABC.

3. Basi legali e documenti di riferimento

Il presente Concetto si basa sui seguenti disposti di legge e documenti di riferimento:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991
- Legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (LPChim) del 13 giugno 2006
- Ordinanza federale sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR) del 27 febbraio 1991 (Stato 28 marzo 2000)
- Ordinanza sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento degli enti di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari (OMD) del 1 gennaio 2014
- Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) del 5 febbraio 1996
- Legge cantonale sulla protezione della popolazione (LProtPop) del 26.2.2007
- Regolamento cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 7 aprile 1998
- Regolamento cantonale sulla protezione della popolazione (RProtPop) del 3.6.2008
- Regolamento sull'organizzazione dei preparativi, dell'allarme e dell'intervento in caso di incidente chimico e per il conteggio delle spese degli interventi dello Stato del 14 marzo 1995
- Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri del 21 dicembre 1994
- Pompieri 2015, Concetto della CSP, Decisione della Conferenza governativa della CSP del 5 giugno 2009
- Concetto sanitario di decontaminazione delle persone del Canton Ticino, novembre 2015
- Concetto e catalogo delle prestazioni del sostegno cantonale di misurazione CENAL (SCAM CENAL), stato 11.7.2017.
- Concetto di protezione ABC del Canton Ticino, 28.5.2011
- Concetto B del Canton Ticino (in elaborazione)
- Concetti d'intervento per la NFTA (GBG "Concetto di Intervento Portale Sud, 11.11.15", GBC "Concetto di Intervento galleria di base del Ceneri) (in parte ancora in elaborazione)
- Manuale ABC, CSP, aprile 2014

4. Premesse per l'allestimento del Concetto di difesa ABC

Il presente Concetto si basa sui punti seguenti:

4.1 Misure di prevenzione

Per ridurre i rischi, il detentore di un'azienda che tratta o immagazzina sostanze pericolose o il detentore di una via di comunicazione lungo la quale sono trasportate sostanze pericolose, deve prendere tutte le misure disponibili secondo lo sviluppo della tecnica e della prevenzione in materia di sicurezza.

Fanno parte di tali misure quelle che diminuiscono il potenziale di pericolo, quelle che prevengono gli incidenti e quelle che ne limitano gli effetti.

4.2 Organizzazione pompieristica di difesa ABC

Il Concetto mira alla creazione di un'organizzazione di difesa ABC efficace, sia dal punto di vista strategico che operativo, con l'idea di focalizzare ma mantenere il più possibile ridondante le competenze tecniche in considerazione di una sostenibilità finanziaria.

L'organizzazione della difesa ABC si avvale di 3 centri di competenza specialistici nei settori ABC con i quali il Cantone sottoscrive bilateralmente un contratto di prestazione secondo le modalità e nei limiti stabiliti da una convenzione, al fine di garantire i compiti istituzionali.

I Centri di competenza ABC forniscono ai centri di pronto intervento un punto di riferimento per la formazione, servizio di consulenza, contributi tecnici negli ambiti di attività di ciascuna struttura operativa.

Oltre a erogare servizi basati su competenze specialistiche, hanno il ruolo di collaborare in stretto contatto con l'autorità cantonale nell'interesse Comune di promuovere:

- la comunicazione tra le parti e collaborare attivamente,
- un sistema di difesa cantonale efficace e sostenibile,
- lo sviluppo tecnico secondo lo stato della tecnica vigente nell'ambito ABC

A differenza dei centri di competenza, i centri di pronto intervento quali i Centri di Difesa cantonali ABC, i Centri di difesa di primo intervento specialistici o altri corpi pompieri sono insigniti di incarichi specifici in ambito della difesa ABC e per la lotta agli idrocarburi.

I Centri di competenza possono coincidere con i centri operativi.

4.3 Centri di difesa cantonale ABC (CDC ABC)

I centri di difesa cantonale ABC sono allocati presso i centri di soccorso pompieristico di categoria A. Nel Cantone Ticino devono essere creati 2 centri di difesa cantonali ABC con compiti specialistici. Essi eseguono interventi ABC, garantiscono la complementarità laddove richiesta e l'appoggio reciproco, consigliano le autorità e contribuiscono ad assicurare la condotta in linea con le basi legali vigenti.

I compiti, l'organizzazione, l'equipaggiamento, l'istruzione e l'impiego dei centri di difesa cantonali sono regolati.

4.4 Centri di difesa di primo intervento specialistico (CDP)

I centri di difesa di primo intervento specialistico sono allocati presso i centri di soccorso pompieristico di categoria A. In considerazione delle minacce presenti sul territorio ticinese in ambito chimico e di lotta agli idrocarburi, per garantire un'efficace prontezza d'intervento devono essere creati 3 centri di difesa di primo intervento con compiti in specifici ambiti:

- 1 Centro di difesa di primo intervento NFTA GBG¹ (CDP GBG)
- 1 Centro di difesa di primo intervento sul lago Verbano (CDP Lago)
- 1 Centro di difesa di primo intervento chimico (C) (CDP C)

I compiti, l'organizzazione, l'equipaggiamento, l'istruzione e l'impiego dei centri di difesa di primo intervento e il loro ruolo nei confronti dei centri di competenza ABC sono regolati da convenzioni tecniche.

¹ Nuova ferrovia Transalpina per la galleria di base del San Gottardo. L'intervento per la NFTA GBC non è definita attualmente

4.5 Lotta agli idrocarburi

Nel Cantone Ticino devono essere creati 5 centri di pronto intervento per la lotta agli idrocarburi. Le competenze si basano su incidenti che coinvolgono la dispersione di idrocarburi sul terreno o nelle acque.

Nel caso di eventi che coinvolgono altre sostanze in ambito ABC, i centri adibiti alla lotta agli idrocarburi – se non designati con compiti specifici – informano tempestivamente il Centro di competenza e si limitano ad attuare misure di salvataggio immediate e delimitare lo sbarramento della zona sinistrata.

I compiti, l'organizzazione, l'equipaggiamento, l'istruzione e l'impiego dei corpi pompieri designati alla lotta contro gli idrocarburi e il loro ruolo nei confronti dei centri di competenza ABC sono regolati da convenzioni tecniche.

4.6 Tempi di riferimento per gli interventi

I tempi d'intervento in caso di eventi ABC per la formazione di primo intervento e per gli specialisti sono regolamentati.

4.7 Disponibilità ed esigenze della Difesa ABC

La disponibilità dei centri di difesa ABC cantonali e dei centri di difesa di primo intervento è definita da un numero minimo di militi formati con le conoscenze specifiche che devono essere presenti nei gruppi d'intervento.

4.8 Equipaggiamento

L'equipaggiamento e i mezzi utilizzati dai corpi pompieri per la difesa ABC e per la lotta agli idrocarburi (veicoli, mezzi di lavoro, protezione personale, materiale d'utilizzo) sono finanziati attraverso il Cantone Ticino, tramite il servizio cantonale competente.

4.9 Istruzione

L'istruzione dei corpi pompieri in ambito ABC e per la lotta agli idrocarburi è suddivisa in 'formazione interna' al Corpo pompieri, 'formazione cantonale' e 'formazione federale'. L'organizzazione, i partecipanti e il finanziamento dei corsi è regolato da un concetto d'istruzione cantonale.

4.10 Controllo e coordinamento

I servizi cantonali interessati sono incaricati di coordinare e verificare la gestione della difesa ABC e di assicurare che le deleghe stabilite dal Concetto di difesa ABC e i relativi finanziamenti siano garantiti.

4.11 Procedura d'allarme

Gli Enti di primo intervento (Polizia, pompieri, ambulanza) dispongono di centrali di allarme. La procedura d'allarme per eventi ABC e per la lotta agli idrocarburi deve essere definita in accordo con gli enti interessati.

4.12 Responsabilità e collaborazione

Le competenze e le responsabilità dei servizi cantonali interessati sono definite e la collaborazione con altri enti, rispettivamente al loro interno, è regolata.

In particolare, deve essere considerata la possibilità che un incidente lieve si trasformi rapidamente in un evento più rilevante, richiedendo una diversa ripartizione delle competenze.

4.13 Risanamento

Le direttive federali e cantonali in materia di risanamento e smaltimento dei rifiuti devono essere rispettate ed eseguite secondo lo stato della tecnica.

4.14 Informazione

Le competenze e i destinatari di tutte le informazioni necessarie, nell'ambito preventivo e in caso di incidente, sono definite.

4.15 Consulenti esterni

I servizi cantonali competenti sono incaricati di garantire un servizio di picchetto per assicurare la consulenza ai servizi d'intervento in caso di evento ABC. I centri di difesa cantonale ABC devono disporre delle figure di Ufficiale ABC e di consulente chimico.

4.16 Convenzioni e finanziamento

I mandati di prestazione e i rispettivi finanziamenti cantonali sono regolati da convenzioni bilaterali tra i servizi cantonali competenti e gli enti interessati.

5. Provvedimenti operativi

5.1 Misure di prevenzione

Il detentore di un'azienda, di una via di comunicazione o di impianti di trasporto in condotta deve inviare all'autorità esecutiva un breve rapporto riguardo alla propria attività ed alle misure di sicurezza già adottate (art. 5 OPIR²). L'autorità esecutiva esamina il rapporto e valuta se il rischio è sopportabile oppure ordina l'allestimento di un'analisi dei rischi (art. 6 OPIR).

Sulla base della valutazione dell'analisi dei rischi, l'autorità esecutiva ordina, se del caso, ulteriori misure di sicurezza. Le informazioni raccolte devono essere elaborate (allestendo il piano di intervento) e trasmesse agli Enti interessati.

Le aziende che utilizzano sostanze o organismi pericolosi o radioattivi, pur senza sottostare all'OPIR, devono adottare tutte le misure preventive secondo lo stato della tecnica.

A scadenze regolari di ca. 2-4 anni a dipendenza del grado di pericolo, è compito dei corpi pompieri responsabili per interventi inerenti la Difesa ABC nell'area in concomitanza con l'oggetto OPIR, di eseguire sopralluoghi dell'azienda al fine di valutare aspetti rilevanti in caso d'intervento. E' inoltre compito dell'azienda OPIR organizzare, in collaborazione con le forze di primo intervento e gli enti cantonali competenti, esercitazioni che simulano possibili incidenti legati alle attività di lavoro quotidiane.

La coordinazione della procedura è assicurata dall'autorità esecutiva.

5.2 Organizzazione pompieristica di difesa ABC

Il Cantone per il tramite dei Centri di competenza ABC vuole assicurare la tutela della popolazione e dell'ambiente su tutto il territorio ticinese garantendo un'interventistica ABC moderna, efficace e commisurata alle esigenze.

Sono definiti tre Centri di competenza in materia di ABC e lotta agli idrocarburi:

² Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, RS 814.012

- Il CDC ABC di Bellinzona con competenze specialistiche in ambito di radioprotezione (A) per tutto il territorio ticinese, di difesa chimica (C) e lotta agli idrocarburi (IC) per tutto il Sopraceneri.
- Il CDC ABC di Lugano con competenze specialistiche in ambito di difesa biologica (B) per tutto il territorio ticinese, di difesa chimica (C) e lotta agli idrocarburi (IC) per tutto il Sottoceneri.
- La FCTCP con competenze in materia di formazione specifica in ambito ABC e di lotta agli idrocarburi indirizzate ai corpi pompieri e per il contributo tecnico nella gestione degli acquisti e mantenimento dell'equipaggiamento e materiale specialistico.

I Centri di competenza oltre che a rappresentare un punto di riferimento cantonale negli ambiti di attività, monitorano e valutano l'operato svolto dai centri di intervento e promuovono – in collaborazione con i servizi cantonali preposti – lo sviluppo organizzativo/tecnico e l'alta formazione dei militi coinvolti nell'organizzazione di difesa ABC.

Il Cantone sottoscrive con la FCTCP e con i comuni di appartenenza dei centri di competenza ABC di Bellinzona e Lugano un contratto di prestazione definito da indennizzo secondo le modalità e nei limiti stabiliti da una convenzione bilaterale.

Per quanto concerne l'operatività sul campo, l'organizzazione dei centri di pronto intervento è suddivisa in:

- Centri di difesa cantonale ABC (che coincidono con due dei tre centri di competenza)
- Centri di difesa di primo intervento specialistico
- Centri di soccorso con compiti di lotta agli idrocarburi (terreno e acqua)
- Corpi pompieri con compiti di lotta agli idrocarburi (terreno)

Per il tramite dei Centri di competenza i servizi cantonali preposti, sottoscrivono con i centri di pronto intervento delle convenzioni tecniche che definiscono compiti e limiti operativi.

I corpi pompieri che aderiscono al Concetto di Difesa cantonale sono chiamati a rispettare i criteri fissati dal presente documento e garantirli in ogni momento.

5.3 Centri di difesa cantonale ABC (CDC ABC)

In caso di eventi ABC l'intervento è assicurato da due centri di difesa cantonale ABC:

Centro di difesa cantonale ABC (CDC ABC) di Bellinzona

Centro di difesa cantonale ABC (CDC ABC) di Lugano

I compiti attribuiti ai due centri di difesa cantonali ABC sono elencati di seguito e coprono le fasi d'intervento definite dal manuale ABC d'intervento della CSP³:

Ubicazione del CDC ABC	Area di intervento	Compiti e responsabilità	Precisazioni
Bellinzona	Sopraceneri		1
		Difesa A (per tutto il territorio ticinese)	2, 7
		Difesa B	3, <i>nota 1</i>
		Difesa C	4, 7
		Lotta agli idrocarburi	<i>nota 2</i>
		Decontaminazione militi e mezzi d'intervento	8
		Decontaminazione grossolana di persone	8
		Gestione del veicolo per la misurazione in situ	9
		Difesa ABC NFTA ⁴	10
<p>Nota 1: Formazione interna in ambito "B" garantita, tuttavia in caso di evento "B" non dispone di equipaggiamento specifico. Intervento specialistico a supporto del CDC ABC Lugano (se richiesto).</p> <p>Nota 2: La territorialità degli interventi su terreno, corsi d'acqua o laghi dipende dalle deleghe conferite ad altri CP (cfr. cap. 5.5). I compiti di primo intervento sul lago Verbano (territorio svizzero) sono garantiti dal CDP di Locarno.</p>			
Lugano	Sottoceneri		1
		Difesa A	2, 7, <i>nota 3</i>
		Difesa B (per tutto il territorio ticinese)	3
		Difesa C	4, 5, 7
		Lotta agli idrocarburi	<i>nota 4</i>
		Difesa ABC sui sedimi aeroportuali (per tutto il territorio ticinese)	<i>nota 5</i>
		Decontaminazione militi e mezzi d'intervento	8
		Decontaminazione grossolana di persone	8
		Difesa ABC NFTA GBC ⁵	10
<p>Nota 3: Formazione 'interna' in ambito "A" garantita, tuttavia in caso di evento "A" non dispone di equipaggiamento specifico. Intervento specialistico a supporto del CDC ABC Bellinzona (se richiesto).</p>			

³ ABC Handbuch, 04/2014, Copyright by Feuerwehr Koordination Schweiz FKS (CSP: coordinazione svizzera dei pompieri)

⁴ Nuova Trasversale alpina, galleria di base del San Gottardo e del Ceneri

⁵ Nuova Trasversale alpina, galleria di base del Ceneri

Nota 4:

La territorialità degli interventi sul terreno, corsi d'acqua o laghi dipende dalle deleghe conferite ad altri CP (cfr. *cap. 5.5*). Gli interventi sul lago Ceresio (territorio svizzero) sono garantiti dal CDC ABC di Lugano.

Nota 5:

In caso di evento nel Sopraceneri il CDC ABC di Bellinzona sarà chiamato a intervenire unicamente in caso di evento "A" oppure su richiesta esplicita del CDC ABC di Lugano.

Tabella 5.3: compiti e responsabilità dei CDC ABC

Precisazioni:

- 1: Il confine di riferimento tra Sopraceneri e Sottoceneri è definito dai comprensori d'intervento in riferimento alla lotta antincendio.
Il Sopraceneri raggruppa i comprensori dei corpi pompieri di Bellinzona, di Biasca e di Locarno, mentre il Sottoceneri riunisce quelli del Mendrisiotto e di Lugano.
- 2: **Difesa A:**
Il centro di competenza per la difesa "A" protegge le persone, gli animali, i comparti ambientali (aria, acqua, suolo) e i beni materiali (edifici, industrie, vie di comunicazioni stradali e ferroviarie, gasdotti, ecc.) dai pericoli causati da eventi acuti legati a inquinamenti, incidenti o atti terroristici che coinvolgono materiale radioattivo. Il centro di competenza esegue misurazioni preventive di routine a favore della Centrale nazionale d'allarme secondo quanto stabilito dalla specifica convenzione.
- 3: **Difesa B:**
Il centro di competenza per la difesa "B" protegge le persone, gli animali, i comparti ambientali (aria, acqua, suolo) e i beni materiali (edifici, industrie, vie di comunicazioni stradali e ferroviarie, gasdotti, ecc.) dai pericoli causati da eventi acuti legati ad inquinamenti, incidenti o atti terroristici che coinvolgono organismi o materiale biologico particolarmente pericoloso.
- 4: **Difesa C:**
Il centro di competenza per la difesa "C" protegge le persone, gli animali, i comparti ambientali (aria, acqua, suolo) e i beni materiali (edifici, industrie, vie di comunicazioni stradali e ferroviarie, gasdotti ad alta e media pressione (5-25 bar), ecc.) dai pericoli causati da eventi acuti legati ad inquinamenti, incidenti o atti

terroristici che coinvolgono sostanze chimiche, specialmente quelle particolarmente pericolose (tossiche, corrosive, CMR⁶, ecc.).

- 5: Il primo intervento di difesa C per il distretto del Mendrisiotto è delegato al Centro di difesa di primo intervento C del Mendrisiotto. I compiti assegnati sono dettagliati al *capitolo 5.4* del presente Concetto.

Il confine per i compiti di primo intervento tra CDC ABC Lugano e CDP C del Mendrisiotto è definito dai rispettivi comprensori d'intervento in ambito di lotta antincendio.

- 6: Precisazione abrogata.
- 7: Le prestazioni di difesa ABC per i CDC ABC vengono fornite anche sulle vie di comunicazione, comprendenti le tratte autostradali nazionali (sia aperte che in galleria) come pure per l'intera rete ferroviaria cantonale. Per quanto riguarda la protezione delle strade nazionali e le loro parti costruttive gli accordi sono regolamentati da contratti emanati a livello federale e dai piani d'intervento specifici, per la protezione della rete ferroviaria si rimanda all'applicazione dell'Ordinanza federale OMD⁷.
- 8: Per quanto concerne il processo di decontaminazione i compiti⁸ dei centri di difesa cantonale ABC preposti sono:
- l'esecuzione della decontaminazione grossolana per persone, militi e mezzi contaminati all'interno della zona di pericolo,
 - l'esecuzione della decontaminazione minuziosa all'interno dell'unità deco mobile (zona di pericolo) e l'interfacciamento con i partner (in particolar modo con il personale sanitario),
 - la messa a disposizione di una fonte d'acqua necessaria per il processo di decontaminazione (grossolana e fine),
 - il recupero delle acque contaminate a valle del processo di decontaminazione,
 - la gestione e la manutenzione regolare dell'attrezzatura di decontaminazione.

⁶ Sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per il sistema riproduttivo

⁷ Ordinanza del DATEC sulla partecipazione dei gestori dell'infrastruttura ai costi di mantenimento dei servizi di difesa per gli interventi sugli impianti ferroviari, RS 742.162.

⁸ Secondo quanto definito dal Concetto sanitario di decontaminazione delle persone per il Canton Ticino.

- 9: Il veicolo per le misurazioni al fronte in ambito ABC è stazionato presso il centro di competenza. Il veicolo è condotto sul luogo dell'evento da un pompiere del CDC di Bellinzona o, su eventuale delega, dal CDC ABC di Lugano. La strumentazione presente sul veicolo è utilizzata dal servizio di picchetto del Nucleo operativo incidenti (NOI) fuori dalla zona di pericolo o secondo le direttive dei servizi cantonali competenti, nella zona di pericolo da parte dei CDC ABC.
- 10: La Nuova Trasversale Alpina (NFTA), il cui tracciato in Ticino si snoda anche attraverso due gallerie di base, quella del San Gottardo e quella del Ceneri. I dispositivi di sicurezza, d'allarme e d'intervento sono garantiti da contratti di prestazione con le Ferrovie federali svizzere. Per quanto riguarda la galleria di base del San Gottardo (GBG), i compiti di difesa ABC sono attribuiti al CDC ABC Bellinzona. Al CDP GBG di Biasca è affidata la responsabilità di centro di difesa di primo intervento NFTA secondo quanto stabilito dal concetto d'intervento specificamente sviluppato.
- Per la galleria di base del Ceneri (GBC), date la territorialità e le competenze tecniche, sono coinvolti il CDC ABC di Lugano e quello di Bellinzona. Come per la GBG, anche in questo caso, le modalità d'intervento sono sostenute da una convenzione con il gestore delle infrastrutture e da un concetto specifico d'intervento.

Nel caso il CDC ABC non riuscisse a disporre di necessarie risorse per combattere un evento, esso può coinvolgere a supporto operativo altri corpi pompieri (cat. A, B o D) dotati di una formazione specifica e di equipaggiamento idoneo.

Allegato 1 riporta la tabella riassuntiva con la definizione dei compiti riguardanti i centri di difesa cantonali ABC.

5.4 Centri di difesa di primo intervento specialistici

Il primo intervento, se non definito altro modo da esigenze specifiche legate alla tipologia dell'infrastruttura coinvolta nell'evento, è delimitato dalle direttive contenute nel Manuale ABC allestito dalla Coordinazione Svizzera dei Pompieri.

In caso di eventi chimici o di lotta agli idrocarburi specifici, non coperti direttamente dai CDC ABC, il primo intervento e l'impiego di appoggio sono assicurati da tre centri di soccorso di cat. A, con compiti d'intervento stabiliti:

Centro di difesa di primo intervento GBG (CDP GBG) di Biasca

Centro di difesa di primo intervento lago Verbano (CDP Lago) di Locarno

Centro di difesa di primo intervento chimico (CDP C) del Mendrisiotto

Per questi Centri sono definiti i seguenti compiti:

Ubicazione dei CDP	Zona d'intervento	Compiti e responsabilità	Precisazioni
Biasca	NFTA GBG	Difesa primo intervento C secondo le esigenze definite dai concetti d'intervento specifici per la galleria.	15
Locarno	Lago Verbano	Difesa di primo intervento sul lago Verbano	16
Mendrisiotto	Comprensorio del Mendrisiotto	Difesa di primo intervento chimico (C)	17

Tabella 5.4: compiti e responsabilità dei CDP

Precisazioni:

15: Per la NFTA GBG il CDC ABC di Bellinzona è il centro di competenza di riferimento e il Centro d'intervento in caso di evento ABC.

Oltre ai compiti e le responsabilità stabiliti dalle specifiche convenzioni inerenti la GBG il CDP GBG deve adempiere a quanto definito dalla convenzione tecnica stabilita con il CDC ABC e riportata in **allegato 4A** del presente Concetto, in considerazione della formazione e del materiale in dotazione.

16: Il CDC ABC di Bellinzona è il centro di competenza di riferimento e il Centro d'intervento in caso di evento ABC.

Il CDP Lago di Locarno interviene secondo i criteri elencati al *capitolo 5.5.3* del presente Concetto di difesa e informa tempestivamente il CDC ABC di Bellinzona per i seguenti casi:

- incidenti o inquinamenti concernenti la lotta agli idrocarburi con fuoriuscite superiori alle soglie definite per i Centri di soccorso (*cap. 5.5.2*).

- incidenti o inquinamenti che concernono la fuoriuscita nel lago di sostanze pericolose differenti da idrocarburi.
- eventi per i quali la dotazione del materiale a disposizione (natante, barchetta d'appoggio, sbarramenti, veicolo MAN A1) non dovesse essere sufficiente o si richieda materiale specifico (decontaminazione, apparecchi di misurazioni, materiale idraulico per colmatare o otturare, ecc.).
- morie di pesci con più di 10 pesci coinvolti.

Per questi casi il CDC ABC valuterà la necessità d'intervenire sul luogo dell'evento, di fornire una consulenza tecnica o, eventualmente, di appoggiarsi al servizio di picchetto della SPAAS.

17: Il CDC ABC di Lugano è il centro di competenza di riferimento e il Centro d'intervento per far fronte a situazioni di bisogno.

I compiti e le responsabilità del CDP C sono definiti dalla convenzione tecnica riportata in **allegato 4B** in considerazione della formazione e del materiale in dotazione fornito dal Cantone.

In caso d'evento il CDP C del Mendrisiotto è tenuto a promuovere un'informazione e una comunicazione costante con il CDC ABC di Lugano.

In caso di dubbio o necessità il CDC ABC valuterà il bisogno d'intervenire sul luogo dell'evento, di fornire una consulenza tecnica via radio o di appoggiarsi, se possibile, al servizio di picchetto della SPAAS.

Allegato 1 riporta la tabella riassuntiva con la definizione dei compiti riguardanti i centri di difesa di primo intervento.

Il CDP GBG e il CDP C sottoscrivono con il rispettivo centro di competenza ABC una convenzione tecnica che definisce in modo vincolante i compiti e limiti operativi. I testi delle convenzioni tecniche sono riportati in **allegato 4**. I compiti del CDP Lago sono definiti attraverso la Direttiva federativa che stabilisce i compiti e le responsabilità dei Centri di soccorso per la lotta agli idrocarburi (cfr. **allegato 3**). Le convenzioni e la Direttiva federativa sono ratificate dal Dipartimento.

5.5 Lotta agli idrocarburi

In caso di inquinamenti da idrocarburi contenuti secondo i quantitativi e le sostanze riportate nel presente capitolo, l'intervento di lotta agli idrocarburi per terreno e per le acque è delegato ai cinque centri di soccorso di categoria A:

- Centro di soccorso di Bellinzona
- Centro di soccorso di Biasca
- Centro di soccorso di Locarno
- Centro di soccorso di Lugano
- Centro di soccorso di Mendrisiotto

I compiti, le responsabilità e limiti operativi per la lotta agli idrocarburi in caso d'incidente su terreno o acqua, che riguardano i centri di pronto intervento, sono definiti in modo vincolante da una "direttiva federativa" emessa dalla FCTCP, in linea con il presente Concetto e ratificata dal Dipartimento.

Deleghe specifiche per interventi a favore della lotta agli idrocarburi sono possibili. Le deleghe ad altri corpi pompieri, sulla base dei criteri elencati nelle **tabelle 5.5.1 e 5.5.2**, sono proposte dalla FCTCP, sentito il CDC ABC del comprensorio coinvolto e ratificate dal servizio cantonale competente.

5.5.1 Inquinamento del terreno:

Le competenze d'intervento sono regolamentate come segue:

Sostanza	CDC ABC	CP cat. A CDP ABC	CP cat. B CP cat. D	CP cat. C
		NOTA 1	NOTA 2	
ONU 30/1202	nessun limite soglia	fino a un massimo di 5'000 litri	delega speciale per piccoli inquinamenti: le risorse a disposizione per l'intervento sono definite all'interno di una direttiva (cfr. allegato 3)	nessun compito
ONU 33/1203		fino a un massimo di 500 litri		
ONU 33/1223		fino a un massimo di 500 litri		
ONU 33/1863		fino a un massimo di 500 litri		
altre tipologie di idrocarburi (oli idraulici, oli motore, oli vegetali, ecc)		fino a un massimo di 500 litri		
ONU 23/1978		fino a un massimo di 200 kg	Securizzare e salvare	
<p>Nota 1: In caso di superamento della soglia limite è necessario intraprendere misure immediate e far proseguire l'allarme al CDC ABC del comprensorio.</p> <p>Nota 2: In caso di superamento della soglia limite è necessario intraprendere misure immediate e far proseguire l'allarme al Centro di soccorso del comprensorio.</p> <p>Nota 3: La FCTCP, sentito il CDC ABC di riferimento, può proporre al Dipartimento deleghe specifiche ai CP di categoria B e D per compiti di lotta agli idrocarburi nel terreno. La FCTCP ha la possibilità di mantenere le deleghe antecedenti l'introduzione del nuovo Concetto di difesa o di definire/revocare deleghe ai CP di cat. A, B e D secondo una propria strategia d'intervento rispettando i criteri definiti dalla presente tabella. Le deleghe speciali devono essere rese vincolanti da un accordo scritto tra le parti.</p>				

Tabella 5.5.1: compiti e responsabilità per la lotta agli idrocarburi nel terreno.

Il coinvolgimento di ditte private specializzate per far fronte a lavori di ripristino a sostegno dell'intervento dei pompieri (pulizia manto stradale, pulizia e ripristino di canalizzazioni, travaso grandi quantitativi, ecc.) è permesso unicamente con il consenso del picchetto dei consulenti ABC cantonali (cfr. *capitolo 5.15*).

5.5.2 Inquinamento dei corsi d'acqua:

Le competenze d'intervento sono regolamentate come segue:

Sostanza	CDC ABC	CP cat. A CDP ABC	CP cat. B CP cat. D	CP cat. C
		NOTA 1		
ONU 30/1202	nessun limite soglia	fino a un massimo di 5'000 litri	nessun compito NOTA 2	nessun compito
ONU 33/1203		fino a un massimo di 500 litri		
ONU 33/1223		fino a un massimo di 500 litri		
ONU 33/1863		fino a un massimo di 500 litri		
altre tipologie di idrocarburi (oli idraulici, oli motore, oli vegetali, ecc)		fino a un massimo di 500 litri		
sostanze non identificate (schiume, intorpidimenti, colorazioni, ...)		In collaborazione con il servizio di picchetto della SPAAS		
Sostanze particolarmente pericolose che provocano conseguenze alle persone o una moria di pesci		In collaborazione con il CDC ABC e il servizio di picchetto della SPAAS		
<p>Nota 1: In caso di superamento della soglia limite è necessario intraprendere misure immediate e far proseguire l'allarme al CDC ABC del comprensorio coinvolto.</p> <p>Nota 2: In casi eccezionali dettati dalla necessità di prontezza d'intervento, la FCTCP può proporre ai servizi cantonali competenti la volontà di proferire deleghe per compiti di lotta agli idrocarburi nelle acque a CP di categoria B o D. Queste richieste sono valutate e ratificate da parte dei servizi cantonali competenti e devono essere rese vincolanti da un accordo scritto tra le parti.</p>				

Tabella 5.5.2: compiti e responsabilità per la lotta agli idrocarburi o sostanze sconosciute nelle acque.

5.5.3 Inquinamento dei laghi:

La lotta agli idrocarburi per i due laghi principali del Canton Ticino, in territorio svizzero, è assegnata al CDC ABC di Lugano per il lago Ceresio (cfr. *cap. 5.3*) e al CDP Lago di Locarno per il lago Verbano (cfr. *cap. 5.4*). Nel caso d'inquinamenti di laghi minori fa stato quanto definito dal *capitolo 5.5.2* fermo restando la collaborazione con i corpi pompieri in possesso di natanti trasportabili in caso di necessità.

5.5.4 Osservazioni di carattere generale:

- **Allegato 1** riporta la tabella riassuntiva con la definizione dei compiti riguardanti la lotta agli idrocarburi.
- I compiti, le responsabilità e i limiti operativi sono descritti nella direttiva della FCTCP riportata in **allegato 3**.
- Eventuali deleghe speciali assegnate a un Corpo pompieri, non definite dalla direttiva, devono essere formalizzate per iscritto dalla FCTCP per mezzo di una convenzione tecnica.
- La FCTCP verifica regolarmente e se del caso propone modifiche alla direttiva federativa e alle convenzioni tecniche vigenti che definiscono l'operatività per la lotta agli idrocarburi.
- I corpi pompieri che eseguono interventi che esulano da quanto espresso nel *capitolo 5.5* possono essere chiamati dal Dipartimento a sostenere le spese, a meno che non siano in possesso di deleghe emanate dalla FCTCP.
- Nel caso un Corpo pompieri rifiutasse l'incarico assegnato dal presente Concetto o da una delega proferita dalla FCTCP, questo – su decisione della FCTCP e ratificato dai servizi cantonali – sarà preso a carico da un CP con competenze d'intervento superiori nello specifico ambito. Il CDC ABC, se necessario, dovrà garantire la copertura d'intervento su tutto il proprio comprensorio.

5.6 Tempi di riferimento per gli interventi

I tempi di riferimento e il grado di rispetto per la formazione di primo intervento e per gli specialisti mobilitati a complemento sono regolamentati secondo la direttiva Pompieri 2015⁹ e devono essere rispettati.

Per interventi particolari, in special modo sulle linee ferroviarie e sulle autostrade, devono essere rispettati i tempi di riferimento stipulati con i relativi gestori, tenendo conto dei criteri imposti a livello nazionale. In particolar modo devono essere rispettati i tempi d'intervento stipulati da eventuali accordi specifici.

5.7 Disponibilità ed esigenze della Difesa ABC

La disponibilità dei militi si basa sulla direttiva Pompieri 2015 ed eventualmente sui requisiti particolari contemplati da contratti di prestazione specifici (strade nazionali e ferrovie).

La disponibilità degli specialisti con formazione specifica d'intervento è stabilita come segue:

Centro di difesa cantonale ABC:

- La disponibilità del primo intervento è stabilita secondo le direttive dettate dal Concetto Pompieri 2015 ad eccezione di eventuali requisiti particolari contemplati da contratti di prestazione specifici (strade nazionale e ferrovie).
- La disponibilità degli specialisti (difesa ABC) è stabilita come segue:
minimo di 3 militi disponibili entro i tempi di riferimento per la radioprotezione,
minimo di 10 militi disponibili entro i tempi di riferimento per la difesa biologica,
minimo di 20 militi¹⁰ disponibili entro i tempi di riferimento per la difesa contro gli idrocarburi e la difesa chimica.

L'impiego degli specialisti deve essere tuttavia commisurato all'entità dell'evento valutata dall'Ufficiale coinvolto nel primo intervento.

⁹ Pompieri 2015, Concetto della CSP. Decisione della Conferenza governativa della Coordinazione Svizzera dei Pompieri CSP del giugno 2009.

¹⁰ con il raggiungimento del grado di formazione equivalente al corso per "specialisti chimici"

In caso di eventi maggiori e catastrofi i CDC ABC metteranno a disposizione, nel minor tempo possibile, rinforzi specialistici supplementari.

Centro di difesa con deleghe di primo intervento:

La disponibilità del primo intervento è stabilita secondo le direttive dettate dal Concetto Pompieri 2015 ed eccezione di eventuali requisiti particolari contemplati da contratti di prestazione specifici (strade nazionale e ferrovie).

L'unità di primo intervento dovrà garantire un **minimo di 3 militi** specialistici nell'ambito delle competenze assegnate. Anche in questo caso rimangono riservati eventuali requisiti contemplati da accordi speciali.

L'impiego degli specialisti deve essere tuttavia commisurato all'entità dell'evento.

In caso di eventi maggiori e catastrofi il centro di difesa con deleghe di primo intervento metterà a disposizione, nel minor tempo possibile, rinforzi specialistici supplementari.

5.8 Equipaggiamento e mezzi

E' compito del Cantone provvedere al finanziamento, all'acquisto e alla manutenzione del materiale di base in dotazione dei corpi Pompieri utilizzato per la lotta agli incidenti ABC e agli idrocarburi.

Il Cantone demanda al Segretariato professionale della FCTCP il compito di:

- coordinare e portare a termine la procedura d'acquisizione di veicoli e mezzi, di materiale specialistico o di consumo (comprensivo dei materiali per l'assorbimento di liquidi inquinanti), tra richiedente (CP), fornitore e committente (Cantone). Questo compito presuppone la valutazione, l'analisi, la verifica e un'eventuale ottimizzazione (in collaborazione con il richiedente e il committente) degli aspetti tecnici concernenti la richiesta, sia il materiale nuovo che per quello in sostituzione,
- verificare e far svolgere la manutenzione ordinaria, straordinaria e se necessario verificare l'idoneità dell'equipaggiamento in dotazione,
- trasmettere la proposta d'acquisto elaborata al servizio cantonale competente che ha il compito finale di verificare e approvare la richiesta,
- promuovere l'uniformità dell'equipaggiamento all'interno dei differenti corpi pompieri appartenenti all'organizzazione di difesa ABC,

- verificare l'aggiornamento degli inventari del materiale trasmessi dai corpi pompieri.

Il servizio cantonale competente e il segretariato della FCTCP collaborano al fine di garantire le adeguate risorse ai corpi pompieri in considerazione delle disponibilità finanziarie stabilite dal Cantone.

La FCTCP garantisce al proprio segretariato le risorse umane con competenze tecniche e specialistiche adatte per adempiere i compiti sopra citati.

Tutti i corpi pompieri hanno il compito di:

- gestire l'equipaggiamento in dotazione in linea con le competenze e le risorse assegnate dal presente Concetto,
- motivare per iscritto l'acquisto di materiale e, unitamente a dei preventivi di spesa, trasmettere la richiesta d'acquisto al segretariato della FCTCP. Il materiale proposto deve rispettare le direttive emanate in ambito pompieri,
- di allestire un inventario dell'equipaggiamento e dei mezzi ABC in dotazione dal Cantone. L'inventario deve essere aggiornato periodicamente e trasmesso annualmente alla FCTCP e al servizio cantonale competente,
- conoscere e sapere impiegare il materiale in dotazione in relazione alla tipologia di evento e alle proprie responsabilità, compresa un'eventuale dotazione informatica e la strumentazione di misurazione,
- segnalare in modo tempestivo difetti, danni o incidenti occorsi a mezzi, veicoli e materiale di proprietà del Dipartimento, motivandone nei dettagli la causa.

I Centri di competenza ABC sono tenuti a presentare ai servizi cantonali competenti e alla FCTCP il preventivo di costo per l'acquisto di materiale e per le manutenzioni relative al proprio comprensorio d'intervento con un mese di anticipo rispetto all'inizio dell'anno (entro il 30 novembre).

La Commissione cantonale ABC (cfr. *capitolo 5.10*) ha il compito di pianificare l'acquisizione del materiale di base per l'organizzazione di difesa ABC e lotta agli idrocarburi e proporre la richiesta di finanziamento al servizio cantonale competente.

La modifica di veicoli, equipaggiamento e del materiale ABC in dotazione ai corpi pompieri è permessa unicamente previo consenso dei servizi cantonali competenti.

I CDC ABC e i corpi pompieri di categoria A ricevono dal servizio cantonale competente la documentazione tecnica concernente l'ambito ABC. Il regolare aggiornamento e l'eventuale completamento della documentazione sono assicurati dal servizio cantonale competente.

5.9 Istruzione

Il concetto d'istruzione dei corpi pompieri in ambito ABC e per la lotta agli idrocarburi è stato ripreso dal concetto di formazione in vigore prima dell'introduzione del presente documento (cfr. **allegato 2**).

Sarà compito della Commissione cantonale ABC (vedi *cap. 5.10*) promuovere, in collaborazione con le parti interessate, aggiornamenti del modello formativo e adattare l'**allegato 2** del presente Concetto, previo accordo unanime.

La formazione in ambito ABC è suddivisa in tre parti e assicurata nel seguente modo:

Formazione interna:

- la formazione interna è intesa come formazione continua indirizzata ai singoli corpi pompieri (CDC ABC, Corpi pompieri di categoria A e B),
- nell'ambito della formazione interna devono essere previsti con regolare frequenza esercizi di simulazione d'incidente ABC che permettono di coinvolgere e promuovere la collaborazione con altri CP e partner (EPI, picchetto NOI SPAAS, ecc.),
- La formazione deve essere gestita e organizzata dai Centri di competenza ABC che hanno il compito di fornire ai militi una dottrina univoca e coordinata all'interno del rispettivo comprensorio di competenza,
- I Centri di competenza ABC di Bellinzona e Lugano devono presentare annualmente alle autorità cantonali competenti il programma di formazione interna per l'intero comprensorio d'intervento, unitamente ad una descrizione dettagliata dei singoli corsi.

Per quanto riguarda la formazione interna in ambito ABC, i servizi cantonali competenti propongono la matrice organizzativa riportata nell'**allegato 2A**, tuttavia i Centri di competenza hanno la facoltà di adattare il piano d'istruzione interna previa consultazione con i servizi cantonali competenti e con la Commissione cantonale ABC.

Formazione cantonale, intercantonale e federale:

- la formazione cantonale e intercantonale riguarda i corsi di base per i nuovi militi e l'aggiornamento specialistico in ambito ABC e di lotta agli idrocarburi. E' compresa la formazione secondo quanto stabilito dall'Ordinanza federale OMD,
- La formazione federale riguarda l'aggiornamento in ambito ABC per gli specialisti soprattutto in ambito di radioprotezione,
- L'organizzazione, i partecipanti, il finanziamento e la gestione dei corsi è regolato da un concetto d'istruzione cantonale allestito dalla FCTCP in collaborazione con i servizi cantonali competenti e la Commissione cantonale ABC. Il concetto d'istruzione cantonale è suddiviso in moduli contenenti una descrizione dettagliata dei singoli corsi,
- Il programma di formazione cantonale deve essere presentato annualmente ai servizi cantonali competenti e alla Commissione cantonale ABC.

Per quanto riguarda la formazione cantonale, intercantonale e federale, le autorità cantonali competenti propongono la matrice organizzativa riportata nell'**allegato 2B**, tuttavia la FCTCP ha la facoltà di adattare il piano d'istruzione previa consultazione con i servizi cantonali competenti e con la Commissione cantonale ABC.

Formazione indirizzata ai partner cantonali (Polizia, Servizi sanitari, Protezione civile, ecc.):

l'istruzione dei partner in ambito ABC è di competenza dei servizi cantonali competenti in collaborazione con i Centri di competenza ABC ed è coordinata dalla Commissione cantonale ABC. Se tali oneri di formazione fossero demandati a terzi, gli aspetti di dettaglio e il finanziamento dovranno essere regolati da contratti di prestazione specifici.

5.10 Controllo e coordinamento

Controlling:

I servizi cantonali competenti hanno il compito di allestire e formalizzare un controlling efficace. La responsabilità per la supervisione e la vigilanza del rispetto dei mandati di prestazione stabiliti dal Cantone, siglati con i comuni di residenza dei CDC ABC, rispettivamente con la FCTCP, spetta ai servizi cantonali competenti.

Il controlling è effettuato periodicamente a scadenze regolari tramite audit ordinari che tocchino in particolare, a seconda del destinatario, i seguenti temi:

- Organizzazione e condotta
- Materiale ed equipaggiamento
- Conoscenze e livello di formazione
- Elaborazione degli interventi
- Istruzione
- Statistiche d'intervento

A verifica ultimata l'ente preposto per il controlling allestisce un rapporto di audit.

Coordinamento:

I servizi cantonali competenti hanno inoltre il compito di coordinare la gestione della difesa ABC cantonale, in tal senso è necessario:

- incaricare un coordinatore ABC,
- costituire e coordinare una Commissione cantonale ABC specialistica,
- garantire la collaborazione e la trasmissione delle informazioni tra la Commissione cantonale ABC specialistica e Organizzazione degli Stati maggiori di condotta¹¹ (OSMC).

La Commissione cantonale ABC ha i seguenti compiti a carattere tecnico:

- uniformare e coordinare l'interventistica, l'equipaggiamento, i mezzi e la formazione dei centri di difesa cantonali ABC a livello cantonale,
- coordinare e ottimizzare i flussi d'allarme,
- valutare il controlling e proporre misure di miglioramento,
- coordinare, eventualmente definire le esercitazioni pratiche dei corpi pompieri,
- proporre e valutare l'acquisto, la sostituzione di materiale, equipaggiamento ABC,
- incentivare la collaborazione tra le parti.

¹¹ Cfr. Art.3 RProtPop del 3 giugno 2008

La commissione ABC cantonale è composta da:

- 1 rappresentante specialistico del CDC ABC di Bellinzona (Ufficiale ABC)
- 1 rappresentante specialistico del CDC ABC di Lugano (Ufficiale ABC)
- 1 rappresentante specialistico della FCTCP (responsabile istruzione ABC)
- 1 rappresentante specialistico dei servizi cantonali competenti (coordinatore ABC)

La Commissione cantonale ABC si riunisce periodicamente almeno due volte all'anno e deve coinvolgere, se imposto dall'ordine del giorno, specialisti, forze di primo intervento o rappresentanti di altri uffici dell'amministrazione cantonale o di enti privati.

I membri della Commissione cantonale ABC sono nominati dal Consiglio di Stato.

5.1.1 Procedura di allarme

Il compito di allarmare le forze di intervento è assicurato dagli organi di Polizia, dai pompieri e dai servizi di soccorso preospedalieri tramite le rispettive centrali d'allarme.

L'allarme avviene attraverso i numeri telefonici:

117 / 112 Centrale operativa stazionata presso la centrale della Polizia cantonale a Camorino o presso la centrale di Airolo.

Raggiungibile tramite rete fissa e rete mobile.


118 Centrale cantonale di allarme con possibilità operative anche presso la centrale operativa della Polizia e la caserma dei pompieri civici di Lugano.

Raggiungibile tramite rete fissa e rete mobile.

144 / 1414 Centrale Ticino Soccorso a Breganzona.

Raggiungibile tramite rete fissa e rete mobile.

A dipendenza della tipologia dell'evento sono sollecitate una o più centrali: esse sono tra loro collegate direttamente per permettere uno scambio di informazioni rapido.



Le chiamate d'emergenza in relazione ad eventi ABC o di lotta agli idrocarburi devono di principio essere indirizzate al 118. Questa centrale è anche responsabile per l'allarme ai corpi pompieri del comprensorio interessato (cat. A e B), ai rispettivi corpi pompieri di difesa ABC del settore, al servizio di picchetto dei servizi cantonali competenti ed eventualmente ai consulenti dei rispettivi CDC ABC. Le chiamate che giungono alle altre centrali di allarme sono indirizzate direttamente al 118.

Questi principi dovranno essere considerati anche nel caso di una riorganizzazione dell'attuale sistema d'allarme.

Coinvolgimento del Centro di difesa cantonale ABC e dei servizi cantonali competenti:

In caso di incidente ABC, i CDC ABC del settore sinistrato e il servizio cantonale di picchetto "Nucleo operativo incidenti" (NOI) devono sempre essere allarmati.

Per gli eventi di competenza dei centri di primo intervento specialistico almeno un allarme informativo deve essere trasmesso al CDC ABC di riferimento. Fanno stato le competenze di cui ai capitoli 5.3 - 5.5 del presente Concetto.

In aggiunta agli eventi ABC codificati dalla matrice d'allarme al picchetto cantonale, se del caso, dopo constatazione sul luogo dell'evento da parte del capo intervento del Corpo pompieri, l'allarme deve essere esteso per le seguenti situazioni critiche:

- evento presso aziende che sottostanno all'OPIR,
- inquinamento delle acque con moria di pesci o ad altre anomalie o danni su vegetazione o habitat,
- sospetto presunto o fondato di inquinante ABC particolarmente pericoloso per l'ambiente e/o per l'uomo,
- evento non solo puntuale e limitato nel tempo, ma rilevante e ancora in corso,
- origine non chiara, non identificata o non immediata, ma con possibilità di risalire alle cause,

- decorso dell'evento di difficile gestione,
- eventi con il coinvolgimento di grosse quantità di acque di spegnimento potenzialmente contaminate e pericolose per l'ambiente e/o per l'uomo,
- evento in zone particolari o sensibili (es. zona di protezione delle acque, zone protette, ecc.),
- presenza di materiali particolari non identificabili o contaminati, rimozione e smaltimento.

Coinvolgimento di altri enti

A dipendenza dello svolgimento dell'intervento, la centrale d'allarme, il capo e/o la direzione d'intervento o il servizio di picchetto cantonale può allarmare, a seconda della tipologia di evento e delle competenze richieste, altri enti interessati. Restano riservate le procedure previste in materia di protezione della popolazione.

5.12 Responsabilità e collaborazione

Parte generale

In caso di incidente ABC, diversi enti sono impiegati contemporaneamente. Questi enti sono organizzati in modo adeguato, garantendo la condotta, la gestione dell'intervento e l'informazione secondo le Leggi in materia di protezione della popolazione.

Organizzazione, equipaggiamento, mezzi e istruzione

L'organizzazione, l'equipaggiamento e l'istruzione delle forze di intervento è determinata dall'autorità cantonale in collaborazione – se di competenza – con i CDC ABC e con la FCTCP.

L'istruzione interna ai corpi pompieri è assicurata dai CDC ABC e dai corpi pompieri ad essi subordinati con il supporto dei servizi tecnici cantonali.

L'istruzione cantonale, intercantonale e federale è assicurata dalla FCTCP con il supporto dei servizi tecnici cantonali.

Altri enti interessati (FFS, ditte specialistiche, ecc.) possono essere coinvolti nelle varie fasi organizzative.

Collaborazione, conduzione e responsabilità durante l'intervento

Restano riservate le procedure previste in materia di protezione della popolazione, le rispettive Leggi, Ordinanze e Regolamenti d'applicazione.

Il comando delle operazioni e gli organi di condotta che possono essere coinvolti nell'ambito di un incidente ABC, a seconda della portata e della gravità dello stesso, sono organizzati secondo la Legge sulla protezione della popolazione e sulla base delle direttive dell'organizzazione degli stati maggiori cantonali (OSMC).

Indipendentemente dal capo intervento generale, le operazioni riguardanti il settore ABC devono essere gestite inderogabilmente da un ufficiale specialista in ambito ABC. La direzione dell'intervento del Corpo pompieri è assunto dall'Ufficiale del CDC ABC o, fino al suo arrivo, dal responsabile del centro di primo intervento del settore.

In caso di necessità, tutti corpi pompieri devono collaborare e recare supporto ai centri di difesa impiegati presso la zona sinistrata.

Tutti gli enti coinvolti collaborano reciprocamente. Durante tutto l'arco dell'anno deve essere garantito un picchetto di consulenti ABC o di altri specialisti nel settore pubblico e privato a disposizione delle forze di intervento. Il consulente chimico del centro di soccorso cantonale ABC non sottostà alla regola del picchetto, tuttavia – se disponibile – può essere coinvolto durante l'intervento su richiesta del CDC ABC.

I servizi cantonali competenti garantiscono la collaborazione con i cantoni confinanti e con le vicine regioni italiane, stipulando se del caso degli accordi specifici.

5.13 Risanamento

Il materiale contaminato e/o i residui prodotti durante un incidente ABC devono essere smaltiti, limitando nella massima misura possibile le conseguenze delle necessarie operazioni.

I servizi cantonali competenti si occupano e coordinano, se del caso in collaborazione con altri enti esterni, dell'asportazione e dello smaltimento corretto dei residui prodotti dall'incidente o dall'inquinamento.

Le modalità di smaltimento devono essere approvate dai servizi cantonali competenti. Il ristabilimento deve essere eseguito unicamente da personale istruito e equipaggiato in modo corretto.

L'incidente può definirsi concluso solo al momento in cui i responsabili dei servizi cantonali giudicano la situazione ristabilita secondo le norme di Legge in vigore, garantendo la sicurezza per l'ambiente e l'uomo.

5.14 Informazione

Informazione riguardo alle misure preventive adottate e potenziale dei pericoli e dei rischi presenti sul territorio

Queste informazioni sono trasmesse, se richiesto, all'Ufficio federale dell'ambiente e pubblicate dai servizi cantonali competenti secondo le vigenti disposizioni legali (LPAmb e OPIR).

Informazione in caso di incidente

Il capo intervento dei pompieri informa immediatamente l'autorità cantonale riguardo a ogni incidente ABC o per inquinamenti causati da idrocarburi con ripercussioni sull'ambiente.

In caso di catastrofe, l'informazione è assicurata dal Consiglio di Stato tramite l'organizzazione degli Stati maggiori di condotta (OSMC).

In caso di eventi maggiori, il capo intervento dei pompieri e/o il rappresentante del servizio di picchetto cantonale possono essere chiamati a fornire indicazioni tecniche riguardanti l'evento ABC da trasmettere ai mass media e alla popolazione. Le stesse sono divulgate tramite gli organi di informazione della polizia cantonale, degli Stati maggiori cantonali / regionali di condotta (SMCC / SMRC) come definito dalle leggi in vigore.

Per eventi di minore entità, indipendentemente dalla presenza di uno SMEPI o meno, il capo intervento dei pompieri o il funzionario del picchetto cantonale, a dipendenza della situazione e con la sensibilità di non pregiudicare una possibile procedura penale, possono fornire ai media indicazioni tecniche oggettive in merito all'evento in corso. In caso di dubbio devono contattare il picchetto del Ministero pubblico.

E' compito della Polizia accertare e gestire la comunicazione in relazione alle eventuali responsabilità di quanto accaduto.

5.15 Consulenti esterni

Responsabilità dell'autorità cantonale:

L'autorità cantonale organizza una struttura di picchetto composta da consulenti ABC o da altri specialisti nel settore pubblico e privato che rimanga a disposizione delle forze di intervento durante tutto l'arco dell'anno.

I compiti principali dei consulenti cantonali ABC del Nucleo operativo incidenti (NOI) e il contributo atteso possono essere riassunti come segue:

- fornire elementi utili e una consulenza pertinente a servizio della condotta dell'intervento,
- raccolta di dati ambientali e di altre informazioni per la definizione di cause e responsabilità,
- raccolta di dati ambientali e monitoraggio della situazione fuori dalla zona di pericolo,
- chiamata rispettivamente coinvolgimento di ulteriori specialisti in funzione della situazione,
- organizzazione e/o consulenza per la gestione di rifiuti prodotti a seguito dell'evento,
- ricerca diretta delle cause e supporto tecnico ministero pubblico / ai servizi interessati,
- rapporto al servizio cantonale competente e segnalazione ad altri servizi competenti,
- collaborazione con i CDC ABC nella definizione degli scenari d'esercitazione,
- partecipazione alle esercitazioni e a formazioni puntuali organizzate dai CDC ABC.

Le modalità di coinvolgimento dei consulenti cantonali ABC del NOI all'interno della struttura esistente delle forze di intervento, in particolare l'allarme, il trasporto sul luogo dell'incidente (impiego nella zona di sbarramento), l'equipaggiamento, l'istruzione, il coinvolgimento nella preparazione e nell'esecuzioni di esercitazioni ABC, sono da coordinare con i Centri di competenza ABC ed eventualmente con altri servizi cantonali.

L'autorità cantonale regola gli aspetti legati alla costituzione della struttura di picchetto, alle questioni di responsabilità e di copertura assicurativa e alle indennità.

Responsabilità del CDC ABC:

I centri di difesa cantonali ABC devono disporre all'interno dell'organico del Corpo pompieri, oltre alla funzione di Ufficiale ABC anche di una figura di consulente chimico.

I compiti principali del consulente chimico e il contributo atteso possono essere riassunti come segue:

- consulenza in merito all'equipaggiamento d'intervento e di protezione personale necessari ai corpi pompieri,
- collaborazione con i CDC ABC, altri corpi pompieri, le autorità cantonali competenti per la definizione strategica e dei preparativi in ambito di esercitazioni ABC,
- collaborazione con i CDC ABC, altri corpi pompieri, le autorità cantonali e la FCTCP per la definizione del concetto d'istruzione in ambito ABC,
- consulenza specialistica ai corpi pompieri e al capo intervento in caso d'interventi problematici (informazioni riguardanti l'identificazione, la valutazione dei pericoli delle sostanze, le caratteristiche fisico-chimiche-tossicologiche, le reazioni coinvolte in un incidente e circa le misure da adottare durante l'intervento),
- verifica e consulenza in merito alla protezione personale da adottare nell'intervento e alla compatibilità dei materiali usati in relazione alle sostanze coinvolte,
- consulenza e coinvolgimento nella disposizione e valutazioni di analisi come pure sulla modalità di campionamento,
- consulenza in ambito di decontaminazione, gestione dei rifiuti e ripristino della zona accidentata,
- partecipazione alle esercitazioni e a formazioni puntuali organizzate dai CDC ABC.

Le modalità di coinvolgimento del consulente chimico all'interno della struttura pompieristica esistente, in particolare l'allarme, il trasporto sul luogo dell'incidente (impiego nella zona di sbarramento), l'equipaggiamento di protezione personale sono da coordinare all'interno del CDC ABC in accordo con la le autorità cantonali competenti.

I compiti principali dell'Ufficiale ABC sono quelli definiti dal regolamento di base dei pompieri per il grado di Ufficiale, in particolare:

- lo spiegamento di risorse,
- l'organizzazione della piazza sinistrata,
- la condotta secondo le fasi d'intervento (I-VI) e la ripartizione dei compiti,
- la definizione della protezione personale secondo gli standard ABC.

L'autorità cantonale contribuisce al finanziamento sia dell'Ufficiale chimico, che del consulente chimico. Il CDC ABC, in funzione di datore di lavoro e per il tramite del Comune d'appartenenza, deve regolare gli aspetti legati alle responsabilità, di copertura assicurativa e alle indennità.

5.16 Convenzioni e finanziamento

Convenzioni:

Nell'ambito della difesa ABC viene sottoscritto un contratto di prestazione (convenzione) tra lo Stato del Cantone Ticino e i comuni di appartenenza dei Centri di competenza ABC di Bellinzona e Lugano, rispettivamente con la FCTCP.

Con i Centri di competenza ABC di Bellinzona e Lugano sono regolati:

- Le disposizioni generali
 - Scopo
 - Campo d'applicazione
 - Basi legali
 - Parti integranti della convenzione
- L'organizzazione
 - Dipartimento
 - Centri di competenza ABC e centri di pronto intervento ABC
 - Partner della protezione della popolazione ed enti privati
 - Organo di controllo/sorveglianza
- Le prestazioni
- Le disposizioni specifiche
- Il finanziamento e la fatturazione
- Le disposizioni finali
 - Validità ed entrata in vigore della convenzione

- Durata di validità, disdetta
- Modifica della convenzione
- Controversie

Finanziamento:

I contratti di prestazione (convenzione) sottoscritti dallo Stato del Cantone Ticino e dai comuni di appartenenza dei CDC ABC, rispettivamente dalla FCTCP, definiscono i finanziamenti per le posizioni elencate a seguito.

CDC ABC:

Il finanziamento forfettario dei costi di gestione previsti per i singoli CDC ABC comprendono i costi propri e dei corpi pompieri di primo intervento presenti all'interno del proprio comprensorio e con i quali è stipulata una convenzione tecnica. Sono riconosciuti i costi riguardanti la formazione interna ABC e i costi di gestione (contributo forfettario) riconducibili a prestazioni in ambito ABC.

Contributo per la formazione interna ABC:

Il finanziamento per l'organizzazione dei corsi, del materiale necessario e utilizzato al fine della formazione, la remunerazione del soldo ai partecipanti, rispettivamente della sussistenza è garantito da indennità forfettarie assegnate annualmente tramite contratto. La base di calcolo per stabilire l'importo forfettario è dato dall'**allegato 2A** e da quanto stabilito dal Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai corpi pompieri.

Contributi forfettari per la gestione ordinaria:

Sono compresi i costi di gestione divisi principalmente nelle seguenti categorie:

- a) Affitti e manutenzione ordinaria:
 - affitto del magazzino per il deposito di veicoli, mezzi e materiale d'intervento,;
 - carburante per la messa in moto settimanale dei veicoli,;
 - ore del milite e carburante per la messa in funzione periodica delle apparecchiature accessorie,
 - manutenzione ordinaria dei veicoli, compreso piccolo materiale fino a CHF 200.-
 - manutenzione ordinaria dell'equipaggiamento di decontaminazione grossolana ed ev. minuziosa se di competenza del Corpo pompieri
 - scuola guida per i veicoli
 - indennità per manutenzione veicoli specialistici
- b) Licenze per i veicoli..

- c) Pianificazione intervento, riunioni di coordinamento.
- d) Indennità annua al consulente chimico esterno al CP.
- e) Indennità annua all'Ufficiale ABC del CP.
- f) Prestazioni particolari in ambito ABC.

Le indennità forfettarie ai CDC ABC sono assegnate annualmente.

I CDC ABC devono ripartire gli importi stabiliti direttamente ai corpi pompieri con compiti di primo intervento con i quali è stipulata una convenzione tecnica.

I servizi cantonali competenti sono incaricati di assicurare che le deleghe e i relativi finanziamenti siano garantiti nel contesto di specifiche convenzioni tra CDC ABC e corpi di primo intervento.

Fatturazione per interventi in ambito ABC: le indennità d'intervento sono fissate dal Decreto esecutivo che stabilisce le indennità per gli interventi dei corpi pompieri. Sono fatturate al servizio cantonale competente dai singoli corpi pompieri di volta in volta e non sono considerate nei costi forfettari stimati nel presente capitolo. Lo stesso principio vale per la manutenzione straordinaria dei veicoli e dei natanti e delle relative apparecchiature accessorie.

Sopralluoghi / esercitazioni secondo l'OPIR: le indennità d'intervento connesse a sopralluoghi o esercitazioni associate alla verifica di piani d'intervento OPIR sono fatturate direttamente ai detentori delle aziende assoggettate all'Ordinanza (*allegato 2.2 OPIR*). Tale prestazione dovrà essere commisurata alle caratteristiche dell'azienda in oggetto e alle rispettive potenzialità di pericolo presenti. La modalità d'intervento (sopralluogo od esercitazione) e le risorse ad essa subordinate (numero di uomini impiegati, mezzi e tempo dedicato) dovranno essere ponderate secondo il buon senso e, se del caso, con la collaborazione dei servizi cantonali competenti.

Vario: la gestione dell'equipaggiamento per la decontaminazione fine da parte dei CDC ABC, responsabili per la manutenzione ordinaria, il trasporto e l'installazione delle unità e del materiale annesso, deve essere regolamentata con i servizi sanitari competenti. La copertura dei costi di gestione derivanti da tali attività deve essere regolamentata e suddivisa con il Dipartimento della sanità e della socialità.

FCTCP:

I finanziamenti comprendono:

- i costi dei CP riguardanti la formazione cantonale, intercantonale e federale in ambito ABC e di lotta agli idrocarburi,
- i contributi forfettari per i costi di gestione dei CP di categoria A relativi alla lotta agli idrocarburi, compresi i contributi forfettari per la formazione interna dei CP,
- i costi di gestione del personale e delle infrastrutture riguardanti prestazioni in ambito ABC e lotta agli idrocarburi sostenuti dal Consiglio direttivo e dal segretariato professionale della FCTCP.

Formazione ABC / lotta agli idrocarburi:

Il finanziamento dei corsi di formazione pompieri in ambito ABC e per la lotta agli idrocarburi comprende i corsi cantonali, intercantionali e federali. La formazione cantonale considera anche il tema riguardante l'Ordinanza federale OMD, tuttavia l'organizzazione della formazione in quest'ambito è per Legge organizzata dai gestori delle infrastrutture ferroviarie. L'indennizzo concernente la formazione di base OMD non è parte del finanziamento attraverso la FCTCP ma a carico dei servizi cantonali competenti.

Il finanziamento per l'organizzazione dei corsi cantonali, intercantionali e federali, del materiale necessario e utilizzato al fine della formazione, la remunerazione del soldo ai partecipanti, rispettivamente della sussistenza è considerato variabile di anno in anno in funzione delle esigenze e del numero di partecipanti. L'importo preventivato dalla FCTCP e a favore della FCTCP per il finanziamento dei corsi cantonali, intercantionali e federali deve essere presentato e ratificato annualmente dai servizi cantonali competenti.

Il contratto di prestazione sottoscritto dal Cantone con la FCTCP prevede un importo massimo messo a disposizione dal Cantone per la formazione cantonale e federale, il preventivo non deve superare tale cifra.

I costi indotti alla FCTCP da parte di militi appartenenti a corpi pompieri di categoria D che partecipano a corsi cantonali, intercantionale e federali non sono a carico del Cantone.

Contributi forfettari per la lotta agli idrocarburi:

Sono compresi i costi di gestione per i centri di pronto soccorso coinvolti nella lotta agli idrocarburi, divisi principalmente nelle seguenti categorie:

- a) La formazione interna dei centri di pronto intervento.
- b) Affitti e manutenzione ordinaria:
 - affitto del magazzino per il deposito di veicoli, mezzi e materiale d'intervento,
 - affitto dell'autorimessa/attracco per veicoli e natanti,
 - carburante per la messa in moto settimanale dei veicoli e natanti,
 - ore del milite e carburante per la messa in funzione periodica delle apparecchiature accessorie,
 - manutenzione ordinaria dei veicoli e natanti, compreso piccolo materiale fino a CHF 200.-
 - scuola guida per i veicoli e i natanti
- c) Licenze per i veicoli, e per la navigazione.
- d) Pianificazione intervento, riunioni di coordinamento.

Le indennità forfettarie ai Centri di soccorso di categoria A sono assegnate annualmente.

La FCTCP deve ripartire gli importi stabiliti direttamente ai corpi pompieri con compiti di lotta agli idrocarburi definiti dalla direttiva federativa.

Contributi forfettari per la FCTCP:

l'importo forfettario corrisposto annualmente a favore della FCTCP copre gli oneri:

- assunti dal Consiglio direttivo e dal coordinatore e interlocutore della Federazione nel campo della sicurezza ABC,
- per il coordinamento e l'organizzazione della formazione dei corpi pompieri in ambito ABC,
- per il coordinamento della valutazione e della procedura d'acquisto di materiale e degli inventari del materiale in dotazione ai corpi pompieri con compiti ABC,
- per la pianificazione e le riunioni di coordinamento.

Le indennità alla FCTCP sono assegnate annualmente.

5.17 Allegati

- Allegato 1** Tabella riassuntiva “responsabilità e competenze” dei centri di difesa ABC.
- Allegato 2A** Matrice “Formazione ABC interna ai CDC ABC, ai Centri di difesa con deleghe di primo intervento e ai CP di cat. B”.
- Allegato 2B** Matrice “Formazione ABC cantonale, intercantonale e federale”.
- Allegato 3** Direttiva della FCTCP concernente gli aspetti operativi indirizzati ai corpi pompieri per gli interventi di lotta agli idrocarburi su terreno o acqua.
- Allegato 4A** Convenzione tecnica tra Centro di competenza ABC di Bellinzona e CDP GBG di Biasca.
- Allegato 4B** Convenzione tecnica tra Centro di competenza ABC di Lugano e CDP C del Mendrisiotto.